Regolamento Organo di Garanzia

PREMESSA

Contro le sanzioni disciplinari comminate dal C.d.C è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia all'interno della scuola e disciplinato dal presente Regolamento.

Regolamento Organo di Garanzia.

ART.1- FINALITA' E COMPITI

E' costituito presso l'Istituto Comprensivo di Diamante, ai sensi dell'art.5 comma 2, del D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R 235/2007, l'Organo di Garanzia (O.G). Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di garantire a tutti una serena convivenza, anche attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- ✓ prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- ✓ esaminare i ricorsi presentati dai genitori/tutori degli alunni in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

ART.2 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia è composto da: Dirigente Scolastico (con funzioni di Presidente), due docenti, due genitori.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di istituto. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per la componente docenti e genitori si fa riferimento al numero assoluto di vori di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti in ciascuna lista. Sono inoltre nominati due membri supplenti, componente docente e genitore, che subentrano nei casi di incompatibilità dei membri effettivi.

I componenti dell'O.G restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.

Si configurano le seguenti incompatibilità:

- il componente che fa parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- il componente è il genitore/tutore dell'alunno al quale è stata comminata la sanzione;
- il componente, docente o genitore, che fa parte della stessa classe dell'alunno destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente Scolastico.

ART. 4 – PROCEDURE E TEMPI

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dal genitore/tutore, o da chiunque ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo

di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell'O.G., prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'O.G ha diritto di parola e di voto:
l'espressione del voto è palese. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente. Non è prevista l'astensione.
L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.
Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/2/25 delibera n. 76.